



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/56 DELLA COMMISSIONE  
del 23 ottobre 2025**

**che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i certificati di aeronavigabilità e i certificati ristretti di aeronavigabilità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 62, paragrafo 13, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce i requisiti per l'aeronavigabilità iniziale dell'aeromobile, compresi i requisiti per il rilascio del certificato di aeronavigabilità e del certificato ristretto di aeronavigabilità.
- (2) La complessità delle suddette regole di attuazione dovrebbe essere ridotta al fine di allinearle ai rischi associati alle diverse categorie di aeromobili, ai diversi tipi di operazioni e alla documentazione storica dell'aeromobile. È necessario semplificare e armonizzare le norme di cui agli allegati del regolamento (UE) n. 748/2012 per renderle più chiare ed evitare interpretazioni errate.
- (3) A motivo delle complesse dipendenze tra i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 1321/2014<sup>(3)</sup> della Commissione in relazione a, rispettivamente, i certificati di aeronavigabilità e i certificati di revisione dell'aeronavigabilità, è necessario un migliore allineamento tra i due regolamenti, in particolare per gli aeromobili trasferiti tra Stati membri o importati nell'Unione.
- (4) Per migliorare la libera circolazione degli aeromobili nell'Unione è necessario agevolare il processo di rilascio dei certificati di aeronavigabilità per gli aeromobili trasferiti tra Stati membri e consentire ai richiedenti di chiedere un certificato di aeronavigabilità all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui desiderano registrare l'aeromobile.
- (5) I requisiti per le domande di certificati di aeronavigabilità e di certificati ristretti di aeronavigabilità dovrebbero essere modificati affinché contemplino casi di aeromobili usati non originari di paesi terzi, quali gli aeromobili precedentemente usati per attività o servizi definiti all'articolo 2, punto 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139.
- (6) La domanda di certificato di aeronavigabilità o di certificato ristretto di aeronavigabilità per un aeromobile importato da un paese terzo deve comprendere una dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile. Dovrebbe essere introdotto un meccanismo alternativo basato su attività di indagine e di valutazione, da applicare qualora tale dichiarazione non sia disponibile o non possa essere ottenuta.

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj>).

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 08/2024 <sup>(4)</sup> emesso dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- 1) l'allegato I (parte 21) è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato Ib (parte 21 Light) è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 7 agosto 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(4)</sup> Parere n. 08/2024 dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, del 17 dicembre 2024: «Airworthiness review process - Import of aircraft from other regulatory systems, and Part 21 Subpart H review — Alignment of the IRs of the EASA Basic Regulation with Regulation (EU) No 376/2014» (<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-082024>).

## ALLEGATO I

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- 1) l'indice è così modificato:
  - a) il titolo del punto 21.A.179 è sostituito dal seguente:  
«21.A.179 Trasferibilità»;
  - b) il titolo dell'appendice II è sostituito dal seguente:  
«Appendice II — riservato»;
- 2) il punto 21.A.174 è così modificato:
  - a) la lettera b) è così modificata:
    - i) al punto 2, i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:  
«ii) la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;  
iii) il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili.»;
    - ii) il punto 3 è sostituito dal seguente:  
«3. per gli aeromobili usati che, al momento della domanda:
      - i) hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato, una copia di tale certificato e di uno dei seguenti documenti:
        - A) un certificato di revisione dell'aeronavigabilità (ARC) valido, rilasciato in conformità dell'allegato I (parte M) o dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (\*) o dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, a seconda dei casi;
        - B) una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera b), punto 1), del regolamento (UE) n. 1321/2014;
      - ii) non hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato:
        - A) una dichiarazione dell'autorità competente responsabile della sorveglianza dell'aeromobile comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel momento in cui sono cessate le responsabilità di sorveglianza di tale autorità;
        - B) la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;
        - C) il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili;
        - D) la documentazione storica necessaria per stabilire i parametri di produzione, configurazione e manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente a quanto stabilito al punto 21.B.327;
        - E) una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a meno che non sia concordato che la revisione dell'aeronavigabilità deve essere effettuata dall'autorità competente;

- F) la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri di cui all'annesso 16, volume III, della convenzione di Chicago, i dati relativi ai valori metrici di CO<sub>2</sub>;
- G) se il precedente certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile era stato rilasciato in conformità del presente allegato ma è stato successivamente revocato o ceduto, in alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera A), tutta la documentazione seguente:
- a) una dichiarazione contenente:
    - 1) i motivi dettagliati della revoca o della cessione del certificato di aeronavigabilità;
    - 2) le modalità dettagliate con cui l'aeromobile è stato preservato e mantenuto dopo la revoca o la cessione del certificato di aeronavigabilità;
    - 3) tutte le altre informazioni pertinenti relative alle condizioni e alla storia dell'aeromobile;
  - b) un programma di valutazione elaborato e svolto in conformità dei punti 21.A.174, lettera d), punto 3) e 21.A.174, lettera d), punto 4), salvo diverso accordo dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

(\*) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj>);

b) è aggiunta la seguente lettera d):

- «d) In deroga al punto 21.A.174, lettera b), punto 3), ii), A), in casi eccezionali e previo accordo dell'autorità competente, può essere presentata una domanda senza una dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- 1) l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che la dichiarazione di aeronavigabilità non è stata negata dalla precedente autorità aeronautica a causa di criticità in materia di aeronavigabilità, a meno che tali criticità non siano state affrontate e corrette;
  - 2) l'autorità competente dello Stato membro di registrazione dispone di prove relative al progetto approvato in base al quale l'aeromobile è stato inizialmente costruito e consegnato;
  - 3) è elaborato un programma di valutazione che specifica le indagini necessarie per compensare la mancanza della dichiarazione di aeronavigabilità di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3), ii), A);
  - 4) le attività di indagine sono state svolte conformemente al programma di valutazione e i risultati sono stati sintetizzati in una relazione di valutazione;
  - 5) su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione, il richiedente fornisce accesso a tutte le informazioni utilizzate per elaborare il programma di valutazione e la relazione di valutazione e copie di tali informazioni.

Il programma di valutazione di cui al primo comma, punto 3), deve garantire che l'aeromobile e la sua documentazione siano in condizioni tali da rendere l'aeromobile idoneo al rilascio di un certificato di aeronavigabilità, attraverso indagini approfondite condotte da un'impresa approvata o dall'autorità competente. Il programma deve individuare eventuali discrepanze o carenze e, dopo le necessarie azioni volte a correggerle, l'aeromobile sarà reso conforme alle norme di aeronavigabilità applicabili. Il programma di valutazione non deve sostituire i compiti svolti dalla persona o dall'impresa responsabile dei compiti di mantenimento dell'aeronavigabilità o di revisione dell'aeronavigabilità, ma integrarli.

Il programma di valutazione è elaborato e le indagini ivi descritte sono svolte da:

- i) un'impresa approvata conformemente all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, lettera g), o all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, lettera c), punto 3), del regolamento (UE) n. 1321/2014, o all'allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a seconda dei casi;
- ii) l'autorità competente dello Stato membro di registrazione, solo per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg e previa accettazione di tale autorità.

Il programma di valutazione deve specificare le attività da svolgere per individuare lo stato dell'aeromobile per quanto riguarda la conformità al progetto omologato, le modifiche, le riparazioni e la manutenzione eseguite e lo stato di mantenimento dell'aeronavigabilità. Il programma di valutazione, se elaborato da un'impresa di cui al terzo comma, punto i), è accettato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione prima dello svolgimento della valutazione.»;

- 3) il punto 21.A.179 è sostituito dal seguente:

**«21.A.179 Trasferibilità**

Il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell'aeronavigabilità devono essere trasferiti insieme all'aeromobile, a condizione che l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.»;

- 4) nell'elenco delle appendici (MODULI AESA), il titolo dell'appendice II è sostituito dal seguente:  
«Appendice II — riservato»;
- 5) l'appendice II è soppressa.

—

## ALLEGATO II

L'allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- 1) il punto 21L.A.143 è così modificato:
  - a) alla lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2. la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;»;
  - b) alla lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2. la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;»;
  - c) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) Per gli aeromobili usati che, al momento della domanda, hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità del presente allegato, il richiedente deve includere nella domanda una copia di tale certificato e di uno dei seguenti documenti:

    1. un certificato di revisione dell'aeronavigabilità (ARC) valido, rilasciato conformemente all'allegato I (parte M) o all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi;
    2. una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera b), punto 1), del regolamento (UE) n. 1321/2014.

f) Per gli aeromobili usati che, al momento della domanda, non hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità del presente allegato, il richiedente deve includere nella domanda tutta la documentazione seguente:

    1. una dichiarazione dell'autorità competente responsabile della sorveglianza dell'aeromobile comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel momento in cui sono cessate le responsabilità di sorveglianza di tale autorità;
    2. la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, configurazione e manutenzione dell'aeromobile;
    3. la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;
    4. il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili o dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per la dichiarazione di conformità del progetto;
    5. una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a meno che non sia concordato che la revisione dell'aeronavigabilità deve essere effettuata dall'autorità competente;
    6. se il precedente certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile era stato rilasciato in conformità del presente allegato ma è stato successivamente revocato o ceduto, in alternativa alla dichiarazione di cui al punto 1, tutta la documentazione seguente:
      - i) una dichiarazione contenente:
        - A) i motivi dettagliati della revoca o della cessione del certificato di aeronavigabilità;
        - B) le modalità dettagliate con cui l'aeromobile è stato preservato e mantenuto dopo la revoca o la cessione del certificato di aeronavigabilità;
        - C) tutte le altre informazioni pertinenti relative alle condizioni e alla storia dell'aeromobile;
      - ii) un programma di valutazione elaborato e svolto in conformità dei punti 21L.A.143, lettera h), punto 3) e 21L.A.143, lettera h), punto 4), salvo diverso accordo dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione.»;

d) è aggiunta la seguente lettera h):

«h) In deroga al punto 21L.A.143, lettera f), punto 1), in casi eccezionali e previo accordo dell'autorità competente, può essere presentata una domanda senza una dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che la dichiarazione di aeronavigabilità non è stata negata dalla precedente autorità aeronautica a causa di criticità in materia di aeronavigabilità, a meno che tali criticità non siano state affrontate e corrette;
2. l'autorità competente dello Stato membro di registrazione dispone di prove relative al progetto approvato in base al quale l'aeromobile è stato inizialmente costruito e consegnato;
3. è elaborato un programma di valutazione che specifica le indagini necessarie per compensare la mancanza della dichiarazione di aeronavigabilità di cui al punto 21L.A.143, lettera f), punto 1);
4. le attività di indagine sono state svolte conformemente al programma di valutazione e i risultati sono stati sintetizzati in una relazione di valutazione;
5. su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione, il richiedente fornisce accesso a tutte le informazioni utilizzate per elaborare il programma di valutazione e la relazione di valutazione e copie di tali informazioni.

Il programma di valutazione di cui al primo comma, punto 3), deve garantire che l'aeromobile e la sua documentazione siano in condizioni tali da rendere l'aeromobile idoneo al rilascio di un certificato di aeronavigabilità, attraverso indagini approfondite condotte da un'impresa approvata o dall'autorità competente. Il programma deve individuare eventuali discrepanze o carenze e, dopo le necessarie azioni volte a correggerle, l'aeromobile sarà reso conforme alle norme di aeronavigabilità applicabili. Il programma di valutazione non deve sostituire i compiti svolti dalla persona o dall'impresa responsabile dei compiti di mantenimento dell'aeronavigabilità o di revisione dell'aeronavigabilità, ma integrarli.

Il programma di valutazione è elaborato e le indagini ivi descritte sono svolte da:

- i) un'impresa approvata conformemente all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, lettera g), o all'allegato V quinque (parte CAO), punto CAO.A.095, lettera c), punto 3), del regolamento (UE) n. 1321/2014;
- ii) l'autorità competente dello Stato membro di registrazione, solo per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg e previa accettazione di tale autorità.

Il programma di valutazione deve specificare le attività da svolgere per individuare lo stato dell'aeromobile per quanto riguarda la conformità al progetto omologato, le modifiche, le riparazioni e la manutenzione eseguite e lo stato di mantenimento dell'aeronavigabilità. Il programma di valutazione, se elaborato da un'impresa di cui al terzo comma, punto i), è accettato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione prima dello svolgimento della valutazione.»;

2) il punto 21L.A.145 è sostituito dal seguente:

#### **«21L.A.145 Trasferibilità**

Il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell'aeronavigabilità devono essere trasferiti insieme all'aeromobile, a condizione che l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.».